Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 98 dell'8 maggio 2018 "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica".

INVARIANZA DI SPESA

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo12 della I.r. 76/1997)

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 12 della legge regionale n. 76 del 1997, specificando le percentuali di prodotto, espresse in peso complessivo totale, che nell'ambito delle gare di appalto per la ristorazione collettiva devono provenire da agricoltura biologica. L'articolo disciplina inoltre che cosa si intende per ristorazione collettiva.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 76/1997)

L'articolo 2 modifica l'articolo 13. Con la modifica, la Giunta regionale non determinerà più i criteri per la concessione dei contributi per incentivare il consumo di prodotti biologici, in quanto la sostituzione dell'articolo 12 ha determinato la soppressione di tali contributi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

L'articolo 3 specifica che le percentuali di prodotto biologico che dovranno essere rispettate nella ristorazione collettiva prevista dall'articolo 12 della l.r. 76/1997, come sostituito dalla proposta si applicano alle procedure per la fornitura di pasti avviate dopo l'entrata in vigore della legge.

Art. 4 (Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione attesta l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.